



**SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**

# **PROVINCIA DI RAVENNA**

**ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL PIANO DI  
AZIONE PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE E  
RELATIVE NTA IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA  
DI GIUNTA REGIONALE N. 2095/2010  
(INTESA E PARERE MOTIVATO)**

## Modifiche apportate alle NTA del PTCP della Provincia di Ravenna in recepimento della Delibera di Giunta Regionale n. 2095/2010

TESTO PIANO ADOTTATO	TESTO DI MODIFICA PROPOSTO
<p><b>ART. 12.7 Comma 3, lettera "N"</b></p> <p>"Sono invece accoglibili le iniziative tese a sviluppare l'insediamento di piccoli impianti di produzione di energia elettrica e termica che facciano ricorso a fonti rinnovabili, <b>semmai prescrivendo.</b>"</p>	<p>"Sono invece accoglibili le iniziative tese a sviluppare l'insediamento di piccoli impianti di produzione di energia elettrica e termica che facciano ricorso a fonti rinnovabili, <b>indirizzando verso.</b>" [Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</p>
<p><b>ART. 12.7 Comma 4, I Capoverso</b></p> <p>"gli eventuali ulteriori progetti di sfruttamento delle biomasse dovranno prevedere <b>unicamente</b> l'uso di biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 40 km di raggio;"</p>	<p>"gli eventuali ulteriori progetti di sfruttamento delle biomasse dovranno prevedere <b>preferibilmente</b> ." [Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010] l'uso di biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 40 km di raggio;"</p>
<p><b>ART. 12.7 Comma 4, VI Capoverso</b></p> <p>Dopo: "sottoprodotti di colture alimentari" aggiungere</p>	<p>"Le procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola dovranno essere conformi a quanto stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1198 del 26 luglio 2010 "Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola" e s.m.i." ." [Integrazione derivante dal dispositivo lettera a) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</p>
<p><b>ART. 12.7 Comma 4, VII Capoverso</b></p> <p>"In sede di rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti alimentati a biomasse devono essere rispettate le seguenti <b>prescrizioni.</b>"</p>	<p>"In sede di rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti alimentati a biomasse devono essere rispettate le seguenti <b>indicazioni</b> ." [Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</p>
<p><b>ART. 12.7 Comma 4, VIII Capoverso, 4 Alinea</b></p> <p>"<b>al di fuori degli impianti previsti da strumenti di pianificazione comunale, non sono ammessi impianti di potenzialità superiore a 1 MWe impianti di potenzialità superiore a 1 MWe dovranno essere previsti dagli strumenti di pianificazione comunale</b>"</p> <p>" i progetti di sfruttamento energetico delle biomasse <b>dovranno prevedere unicamente</b> l'uso di biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 70 km di raggio, fino al raggiungimento dell'obiettivo fissato dal Piano Energetico Provinciale di produzione di energia da fonti rinnovabili. Una volta raggiunto l'obiettivo, gli eventuali ulteriori progetti di sfruttamento delle biomasse dovranno prevedere <b>unicamente</b> l'uso di biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 40 km di raggio;"</p>	<p>:"[Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010] <b>gli impianti di potenzialità superiore a 1 MWe dovranno essere coerenti con le scelte della pianificazione territoriale, a tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico/artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale</b>"</p> <p>"<b>saranno privilegiati</b> i progetti di sfruttamento energetico delle biomasse <b>che prevedono</b> l'uso di biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 70 km di raggio, fino al raggiungimento dell'obiettivo fissato dal Piano Energetico Provinciale di produzione di energia da fonti rinnovabili. Una volta raggiunto l'obiettivo, gli eventuali ulteriori progetti di sfruttamento delle biomasse dovranno prevedere ." [Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010] l'uso di biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 40 km di raggio;"</p>

<p><b>ART. 12.7 Comma 4, VIII Capoverso</b> Dopo: "attraverso appositi dispositivi" aggiungere:</p>	<p>"In sede di rilascio dell'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili conseguentemente all'attuazione del Piano, qualora prevista ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tra cui il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. , dovrà essere approfondita la valutazione ambientale, al fine anche di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione" ."</p> <p>[Integrazione derivante dal dispositivo lettera a) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</p> <p>"I progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o nella LR 9/99 e s.m.i., dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione" ."</p> <p>[Integrazione derivante dal dispositivo lettera a) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</p> <p>"La localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrà avvenire in coerenza a quanto stabilito nelle Linee Guida Nazionali contenute nel Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 e s.m.i." ."</p> <p>[Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010];</p> <p>"In particolare, la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica dovrà rispettare quanto stabilito dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" e s.m.i." [Integrazione derivante dal dispositivo lettera a) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</p>
<p><b>ART. 12.7 Comma 4,</b> aggiungere l'ultimo capoverso (il 10°) così formulato</p>	<p>"L'ubicazione degli impianti nelle zone classificate agricole dovrà essere autorizzata tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti specifici a ciascuna realtà territoriale:" [Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</p>
<p><b>ART. 12.7 Comma 11</b></p> <p>11. (P) CRITERI LOCALIZZATIVI E PROGETTUALI PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. [Rimosso in base alla DGR 2095/2010 di espressione di intesa sul piano] Il testo adottato è stato sostituito integralmente con quello indicato nella colonna a fianco</p>	<p>"11. (P) LIMITAZIONI E VINCOLI DISPOSTI DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER L'INSERIMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA [Integrazione derivante dal dispositivo lettera c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</p> <p>1) Devono essere sottoposte a procedura di valutazione di incidenza l'autorizzazione di ogni nuovo impianto e l'autorizzazione di ogni intervento che ecceda la manutenzione ordinaria su impianti esistenti, qualora ricadano all'interno di siti della Rete Natura 2000, siano ad essi direttamente</p>

adiacenti o si trovino lungo le rotte di migrazione degli Uccelli tra le Zone di Protezione Speciale, individuate collegando tra loro i punti più esterni dei perimetri.

2) Oltre ai contenuti stabiliti dalle norme vigenti per lo studio e la valutazione di incidenza, gli elaborati predetti devono analizzare nello specifico, i seguenti aspetti:

a. modifiche alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dovute alla realizzazione del nuovo impianto o agli interventi che eccedano la manutenzione ordinaria;

b. provenienza delle biomasse legnose, il cui prelievo non deve incidere negativamente sulla conservazione degli habitat forestali tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE o degli habitat di specie protette dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

c. effetti sulle caratteristiche fisiche delle acque e conseguenze nei confronti dell'ecosistema di impianti di raffreddamento ad acqua per stabilimenti per la produzione di energia elettrica;

d. effetti causati sugli ecosistemi dall'emissione in atmosfera di gas derivanti dalla combustione delle biomasse;

e. impatto degli impianti eolici in Siti di Importanza Comunitaria con consistente presenza di Chiroteri protetti dagli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;

f. effetti causati dal disturbo diretto o indiretto (rumore, presenza di persone) sulle specie protette dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

3) Non possono essere realizzati interventi localizzati direttamente su habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE; nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, l'eventuale estensione minima sostenibile, deve essere analizzata nell'ambito della procedura di studio e valutazione di incidenza, secondo le caratteristiche ed esigenze ecologiche dell'habitat interessato e valutandone l'incidenza anche in base all'estensione complessiva nel sito.

4) Per quanto riguarda gli impianti eolici, questi non sono ammessi nelle Zone di Protezione Speciale (Dir.79/409/CE).

5) Di norma, non possono essere realizzati impianti fotovoltaici a terra, aventi superfici superiori ai 500 mq, nelle seguenti Zone di Protezione Speciale: IT4060001 Valli di Argenta; IT4060002 Valli di Comacchio; IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio; IT4060008 Valle del Mezzano, Valle Pega; IT4070001 Ponte Alberete, Valle Mandriole; IT4070002 Bardello; IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottole; IT4070004 Pialasse Baiona, Risega, Pontazzo; IT4070007 Salina di Cervia; IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano; IT4070010 Pineta di Classe e lungo tutte le rotte di collegamento tra i siti; in casi particolari e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a seguito di una approfondita valutazione ambientale, in tali aree sarà possibile realizzare impianti fotovoltaici a terra, al di fuori delle superfici occupate dagli habitat delle specie di cui all'allegato I della

direttiva 79/409/CEE e prevedendo tutte le misure di mitigazione e di compensazione necessarie e sufficienti a rendere non significativa l'incidenza dell'impianto, in particolare sulla migrazione degli uccelli acquatici.

6) Di norma, non possono essere realizzati impianti di alcun genere nei Siti di Importanza Comunitaria IT4070016 Alta Valle del Torrente Sintria e IT4070017 Alto Senio, all'interno dell'unità di paesaggio dell'Alta Collina Romagnola individuata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; in casi particolari e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a seguito di una approfondita valutazione ambientale, in tali aree sarà possibile realizzare impianti, al di fuori delle superfici occupate dagli habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE e degli habitat delle specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE e prevedendo tutte le misure di mitigazione e di compensazione necessarie e sufficienti a rendere non significativa l'incidenza dell'impianto, in particolare riguardo alla continuità ambientale ed ecologica degli ecosistemi, alla naturalità e al potenziale disturbo alle specie animali presenti nei siti.

7) Di norma, non possono essere realizzati impianti eolici o nuove linee elettriche aeree all'interno delle seguenti Zone di Protezione Speciale e nelle fasce di collegamento tra le stesse, individuate collegando tra loro i punti più esterni dei perimetri: IT4060001 Valli di Argenta; IT4060002 Valli di Comacchio; IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio; IT4060008 Valle del Mezzano, Valle Pega; IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole; IT4070002 Bardello; IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo; IT4070004 Pialasse Baiona, Risega, Pontazzo; IT4070007 Salina di Cervia; IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano; IT4070010 Pineta di Classe; in casi particolari e a seguito di una approfondita valutazione ambientale e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, in tali aree sarà possibile realizzare nuove linee elettriche aeree esclusivamente prevedendo l'utilizzo di cavi tipo Elicord per gli impianti MT e la collocazione di dissuasori luminescenti (spiralati di segnalazione, eliche o sfere) per gli impianti AT; prevedendo, inoltre, la collocazione di interventi accessori di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione, quali l'applicazione di piattaforme di sosta.

8) Deve essere previsto su tutto il territorio provinciale l'impiego esclusivo di fari per l'illuminazione notturna a proiezione esclusivamente indirizzata verso terra.

9) La realizzazione di nuove linee elettriche su tutto il territorio provinciale deve prevedere preferibilmente impianti interrati e, in caso ciò non fosse possibile, deve prevedere l'utilizzo esclusivamente di cavi tipo Elicord per gli impianti MT e la collocazione di dissuasori luminescenti (spiralati di segnalazione, eliche o sfere) per gli impianti AT; prevedere, inoltre, la collocazione di interventi accessori di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione, quali l'applicazione di piattaforme di sosta.

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>10) Devono essere previsti interventi di mitigazione per dissuadere gli Uccelli dall'atterraggio sugli impianti fotovoltaici a terra, aventi superfici superiori ai 500 mq e ubicati a distanze inferiori a 500 metri dalle zone umide incluse all'interno di Zone di Protezione Speciale.</p> <p>11) Gli interventi che provochino l'interruzione della continuità ecologica dei corsi d'acqua, quali sbarramenti per centrali idroelettriche, devono essere accompagnati dalla realizzazione di scale di rimonta adeguate alle caratteristiche ecologiche e biologiche delle specie ittiche presenti e tutelate dagli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE.</p> <p>12) Le biomasse legnose non devono provenire dai siti IT4070016 Alta Valle del Torrente Sintria; IT4070017 Alto Senio, a meno che non derivino da interventi finalizzati alla conservazione dei siti e previsti dal Piano”</p> |
|--|--|

## Modifiche apportate al Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile in recepimento della Delibera di Giunta Regionale n. 2095/2010 di espressione di Intesa sul Piano

TESTO ADOTTATO	PROPOSTE DI MODIFICA
Pag. 58, cap.6.2 "Sviluppo delle fonti rinnovabili"	Le procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola dovranno essere conformi a quanto stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1198 del 26 luglio 2010 "Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola" dalla normativa vigente e s.m.i. <i>[Integrazione derivante dal dispositivo lettera a) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</i>
Pag. 59, cap.6.2 "Sviluppo delle fonti rinnovabili"	Una volta raggiunto l'obiettivo, gli eventuali ulteriori progetti di sfruttamento delle biomasse dovranno prevedere preferenzialmente <i>[Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</i>
Pag. 59, cap.6.2 "Sviluppo delle fonti rinnovabili"	In sede di rilascio dell'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili conseguentemente all'attuazione del Piano, qualora prevista ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tra cui il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. , dovrà essere approfondita la valutazione ambientale, al fine anche di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione <i>[Integrazione derivante dal dispositivo lettera c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</i>
Pag. 59, cap.6.2 "Sviluppo delle fonti rinnovabili"	I progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o nella LR 9/99 e s.m.i., dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione <i>[Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</i>
Pag. 59, cap 6.2 "Sviluppo delle fonti rinnovabili"	La localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrà avvenire in coerenza a quanto stabilito nelle Linee Guida Nazionali contenute nel Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 e s.m.i.. <i>[Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</i>
Pag. 59, cap 6.2 "Sviluppo delle fonti rinnovabili"	In particolare, la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica dovrà rispettare quanto stabilito dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" e s.m.i. <i>[Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</i>
Pag. 60, cap 6.2 "Sviluppo delle fonti rinnovabili"	Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale disciplinano l'installazione degli impianti in conformità alle Linee Guida emanate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica". Sono ammessi impianti microeolici, da ubicare nell' ambito dell' arenile attrezzato, così come definiti dal Progetto Interreg IVC "WICO". L'installazione di tali impianti è assoggettata alle normative autorizzative vigenti <i>[Integrazione derivante dal dispositivo lettera a) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</i>

## Modifiche apportate al Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile in recepimento della Delibera di Giunta Regionale n. 2095/2010 di espressione di Intesa sul Piano

TESTO ADOTTATO	PROPOSTE DI MODIFICA
Pag. 60, cap 6.2 "Sviluppo delle fonti rinnovabili"	<p>L'ubicazione degli impianti nelle zone classificate agricole dovrà essere autorizzata tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.</p> <p>Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti specifici di ciascuna realtà territoriale</p> <p><i>[Integrazione derivante dal dispositivo lettere a) e c) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</i></p>
Pag. 94, cap. 9.1 Pag. 100, cap. 9.3	<p>Tabella XXI e Tabella XXIV: * Si specifica che l'obiettivo per il Fotovoltaico indicato in tabella XXI è riferito unicamente agli impianti sugli edifici, mentre il fotovoltaico a terra viene conteggiato nella categoria Mix della stessa tabella</p> <p><i>[Integrazione derivante dal dispositivo lettera a) della Delibera di Giunta Regionale 2095/2010]</i></p>